



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSSANO I

Sede centrale e amministrativa: Via Martucci, 18 - 87064 – Corigliano-Rossano (CS)

Codice meccanografico: csic8am004 - Codice fiscale: 97028290787

Tel. 0983/521143 - Codice IPA: istsc_csic8am004 - Codice univoco di fatturazione: UF2MCT

e-mail: csic8am004@istruzione.it - pec: csic8am004@pec.istruzione.it - sito web: www.icrossano1.edu.it

We prepare for

Cambridge

English Qualifications

ISTITUTO COMPRENSIVO - ROSSANO 1-ROSSANO
Prot. 0014975 del 18/12/2024
VII (Uscita)

Corigliano-Rossano, 18/12/2024

Al Personale docente a tempo determinato Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

e p.c. Al Direttore SS.GG.AA.

Agli Atti

Al sito web

CIRCOLARE N. 121 – A.S. 2024/25

Oggetto: comunicazione fruizione ferie docenti a tempo determinato a.s. 2024/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto quanto statuito dalla sentenza Cass. 8 luglio 2022, n. 21780 della Corte di Cassazione, secondo cui *"il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo [...]";*

- l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro; ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sent. Max Planck, punto 46);

- Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSSANO I

Sede centrale e amministrativa: Via Martucci, 18 - 87064 – Corigliano-Rossano (CS)

Codice meccanografico: csic8am004 - Codice fiscale: 97028290787

Tel. 0983/521143 - Codice IPA: istsc_csic8am004 - Codice univoco di fatturazione: UF2MCT

e-mail: csic8am004@istruzione.it - pec: csic8am004@pec.istruzione.it - sito web: www.icrossano1.edu.it

We prepare for

Cambridge

English Qualifications

un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (sent. Max Planck, punto 47)";

Richiamata l'ordinanza della Corte di Cassazione, n. 16715 del 17/06/2024, che rinvia a Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022 ed enuncia il seguente principio di diritto: «*Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno*».

Tutto ciò premesso

INVITA

il personale docente con contratto a tempo determinato a presentare domanda di ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (per es. festività natalizie, pasquali, "ponti" e altre sospensioni deliberate dagli OO.CC.), o anche nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2025, così come previsto dall'art. 1 comma 54 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative...".

Si informano pertanto i docenti interessati che devono presentare specifica richiesta di ferie per evitare di perdere il relativo diritto; qualora le suddette ferie non dovessero essere usufruite, esse verranno definitivamente perse così come il diritto a ricevere l'indennità sostitutiva.

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005.

Il Dirigente Scolastico
Mauro Colafato

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.